

Il disegno di legge n. 3124 di conversione del decreto legge n. 216/2012 recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative“ (c.d. [Milleproroghe](#)) è stato definitivamente varato. Riguarda l’università e in particolare le retribuzioni dei ricercatori l’articolo seguente.

Articolo 20.

1-ter. Il termine di impugnabilità' delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato* , nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo), è prorogato al 31 dicembre 2012.

1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).